

Sentenza della Corte del 14 luglio 1976

GAETANO DONA'CONTRO MARIO MANTERO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL GIUDICE CONCILIATORE DI ROVIGO).

CAUSA 13/76.

1 . DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA NAZIONALITA - DIVIETO - INCONTRI SPORTIVI DI PROFESSIONISTI - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT . 48-51 O 59-66 DEL TRATTATO CEE - RESTRIZIONI IN CASO DI INCONTRI SPORTIVI PER MOTIVI ECONOMICI - AMMISSIBILITA - COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE (TRATTATO CEE , ARTT . 7 , 48-51 , 59-66)

2 . LAVORATORI - LIBERA CIRCOLAZIONE - SERVIZI - LIBERA PRESTAZIONE - DISCRIMINAZIONE - ELIMINAZIONE - EFFICACIA DIRETTA - DIRITTI DEI SINGOLI - TUTELA DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE (TRATTATO CEE , ARTT . 48 , 59 , 1* COMMA , 60 , 3* COMMA)

Massima

1 . E INCOMPATIBILE CON GLI ARTT . 7 E , A SECONDA DEI CASI , 48-51 O 59-66 DEL TRATTATO UNA DISCIPLINA O PRASSI NAZIONALE , ANCHE EMANANTE DA UN ' ORGANIZZAZIONE SPORTIVA , CHE RISERVA AI SOLI CITTADINI DELLO STATO MEMBRO IN CUI TALE DISCIPLINA O PRASSI VIGE , IL DIRITTO DI PARTECIPARE , COME PROFESSIONISTI O SEMIPROFESSIONISTI , AD INCONTRI DI CALCIO , SALVOCHE DETTA DISCIPLINA O PRASSI NON PRECLUDA AI GIOCATORI STRANIERI LA PARTECIPAZIONE A TALUNI INCONTRI PER MOTIVI NON ECONOMICI , MA INERENTI AL CARATTERE ED ALLA FISIONOMIA SPECIFICA DI DETTI INCONTRI , E CHE HANNO QUINDI NATURA PRETTAMENTE SPORTIVA . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE DEFINIRE LA NATURA DELL ' ATTIVITA SOTTOPOSTA ALLA SUA VALUTAZIONE E PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTT . 7 , 48 E 59 DEL TRATTATO , CHE SONO NORME IMPERATIVE , ONDE DETERMINARE LA VALIDITA O GLI EFFETTI D ' UNA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DI UN ' ORGANIZZAZIONE SPORTIVA .

2 . GLI ARTT . 48 DA UN LATO E 59 , 1* COMMA , E 60 , 3* COMMA , DALL ' ALTRO , DEL TRATTATO - LE DUE ULTIME DISPOSIZIONI , COMUNQUE , NEI LIMITI IN CUI PRESCRIVONO L ' ABOLIZIONE DI OGNI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL PRESTATORE A MOTIVO DELLA SUA NAZIONALITA O PER IL FATTO CHE EGLI RISIEDA IN UNO STATO DIVERSO DA QUELLO IN CUI LA PRESTAZIONE DEV* ' ESSERE FORNITA - HANNO EFFICACIA IMMEDIATA NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI E CONFERISCONO AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TUTELARE .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 13-76 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL GIUDICE CONCILIATORE DI ROVIGO , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA GAETANO DONA E MARIO MANTERO ,

Oggetto della causa

DOMANDA AVENTE AD OGGETTO , IN PARTICOLARE , L ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 , 48 E 59 DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza

1 CON ORDINANZA 7 FEBBRAIO 1976 , REGISTRATA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IL 13 FEBBRAIO 1976 , IL GIUDICE CONCILIATORE DI ROVIGO SOTTOPONEVA IN VIA PREGIUDIZIALE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 , 48 E 59 DEL TRATTATO STESSO .

2 LE DUE PRIME QUESTIONI MIRANO A FAR STABILIRE SE GLI ARTT . 7 , 48 E 59 DEL TRATTATO CONFERISCANO A TUTTI I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA IL DIRITTO DI EFFETTUARE UNA PRESTAZIONE IN QUALSIASI PARTE DEL TERRITORIO COMUNITARIO ED IN PARTICOLARE SE PURE I CALCIATORI FRUISCANO DI TALE DIRITTO QUALORA LE LORO PRESTAZIONI SIANO FORNITE A TITOLO PROFESSIONISTICO .

3 CON LA TERZA QUESTIONE , SOTTOPOSTA PER L ' EVENTUALITA CHE ALLE PRIME DUE VENGA DATA SOLUZIONE AFFERMATIVA , SI CHIEDE , IN SOSTANZA , SE IL DIRITTO SUMMENZIONATO POSSA INVOCARSI ANCHE PER FARE OPPOSIZIONE DELL ' APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI EMANATI DA UNA FEDERAZIONE CALCISTICA COMPETENTE A DISCIPLINARE LA PRATICA DI DETTO SPORT SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO .

4 CON LA QUARTA QUESTIONE , SOTTOPOSTA PER L ' EVENTUALITA CHE LE PRIME TRE SIANO RISOLTE POSITIVAMENTE , SI CHIEDE ALLA CORTE DI STABILIRE SE IL DIRITTO DI CUI TRATTASI POSSA ESSER INVOCATO DIRETTAMENTE DINANZI ALLA MAGISTRATURA NAZIONALE E SE IL GIUDICE NAZIONALE DEBBA TUTELARLO .

5 LE QUESTIONI SONO SORTE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA DUE CITTADINI ITALIANI CIRCA LA COMPATIBILITA DEGLI ARTICOLI SUMMENZIONATI DEL TRATTATO CON ALCUNE DISPOSIZIONI DEL ' REGOLAMENTO ORGANICO DELLA F.I.G.C . ' , IN VIRTU DELLE QUALI SOLO I GIOCATORI AFFILIATI A DETTA FEDERAZIONE POSSONO DISPUTARE INCONTRI COME PROFESSIONISTI O SEMIPROFESSIONISTI , MENTRE L ' AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE A TITOLO PROFESSIONISTICO O SEMIPROFESSIONISTICO E

IN LINEA DI PRINCIPIO CONSENTITA SOLO A GIOCATORI DI NAZIONALITA ITALIANA .

6 1) A NORMA DELL ' ART . 7 DEL TRATTATO E VIETATA , NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO STESSO , OGNI DISCRIMINAZIONE PRATICATA IN RAGIONE DELLA NAZIONALITA . IL PRINCIPIO E ATTUATO , PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI SUBORDINATI E I PRESTATORI DI SERVIZI , RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT . 48-51 E 59-66 DEL TRATTATO , NONCHE DA TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI COMUNITARI ADOTTATI IN BASE AGLI ARTICOLI DI CUI SOPRA .

7 PER QUEL CHE RIGUARDA PIU SPECIALMENTE I LAVORATORI , L ' ART . 48 STATUISCE CHE LA LIBERA CIRCOLAZIONE IMPLICA L ' ABOLIZIONE DI OGNI DISCRIMINAZIONE , FONDATA SULLA NAZIONALITA , TRA I LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L ' IMPIEGO , LA RETRIBUZIONE E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO .

8 A NORMA DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 DEL CONSIGLIO , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA (GU N . L 257 , PAG . 2) ' OGNI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO , QUALUNQUE SIA IL SUO LUOGO DI RESIDENZA , HA IL DIRITTO DI ACCEDERE AD UN ' ATTIVITA SUBORDINATA E DI ESERCITARLA SUL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO ' .

9 PER QUEL CHE CONCERNE LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NELLA COMUNITA , L ' ART . 59 DEL TRATTATO DISPONE CHE LE RESTRIZIONI PRATICATE IN QUESTO SETTORE SONO SOPPRESSE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI STABILITI IN UN PAESE DELLA COMUNITA CHE NON SIA QUELLO DEL DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE .

10 IN VIRTU DELL ' ART . 60 , 3* COMMA , IL PRESTATORE DI SERVIZI PUO , PER L ' ESESIONE DELLA SUA PRESTAZIONE , ESERCITARE , A TITOLO TEMPORANEO , LA SUA ATTIVITA NEL PAESE OVE LA PRESTAZIONE E FORNITA , ALLE STESSE CONDIZIONI IMPOSTE DAL PAESE STESSO AI PROPRI CITTADINI .

11 DALLE DISPOSIZIONI SUMMENZIONATE EMERGE CHE E INCOMPATIBILE CON LA DISCIPLINA COMUNITARIA OGNI DISPOSIZIONE INTERNA CHE RISERVI ESCLUSIVAMENTE AI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO L ' ESERCIZIO DI UNA DELLE ATTIVITA CHE RIENTRANO NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 48-51 O 59-66 DEL TRATTATO .

12 2) TENUTO CONTO DEGLI OBIETTIVI DELLA COMUNITA , LA PRATICA DELLO SPORT E DISCIPLINATA DAL DIRITTO COMUNITARIO SE E CONFIGURABILE COME ATTIVITA ECONOMICA AI SENSI DELL ' ART . 2 DEL TRATTATO . RIVESTE CARATTERE ECONOMICO L ' ATTIVITA DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI O SEMIPROFESSIONISTI , CHE SVOLGONO UN LAVORO SUBORDINATO O EFFETTUANO PRESTAZIONE DI SERVIZI RETRIBUITA .

13 SE , CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO , TALI CALCIATORI POSSONO DUNQUE FRUIRE , IN TUTTI GLI ALTRI STATI MEMBRI , DELLE NORME COMUNITARIE RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI .

14 TALI NORME TUTTAVIA NON SONO IN CONTRASTO CON UNA DISCIPLINA O PRASSI CHE ESCLUDA I GIOCATORI STRANIERI DA DETERMINATI INCONTRI PER MOTIVI NON ECONOMICI , MA INERENTI AL CARATTERE E ALLA FISIONOMIA SPECIFICA DI DETTI INCONTRI , E CHE HANNO QUINDI NATURA PRETTAMENTE

SPORTIVA , COME AD ESEMPIO NEL CASO DI INCONTRI TRA RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI DUE PAESI .

15 TALE RESTRIZIONE DELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI TRATTASI DEVE ESSERE TUTTAVIA MANTENUTA RIGOROSAMENTE ENTRO I LIMITI DEL SUO SPECIFICO OGGETTO .

16 SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE DEFINIRE , ALLA LUCE DEI CRITERI SOPRA ESPOSTI , LA NATURA DELL ' ATTIVITA SOTTOPOSTA ALLA SUA VALUTAZIONE .

17 3) COME LA CORTE HA GIA AFFERMATO NELLA SENTENZA WALRAVE (12 DICEMBRE 1974 , CAUSA 36-74 ; RACC . 1974 , PAG . 1405) , IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI SULLA CITTADINANZA INVESTE NON SOLO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AUTORITA , MA ANCHE LE NORME DI QUALSIASI NATURA DIRETTA A DISCIPLINARE COLLETTIVAMENTE IL LAVORO SALARIATO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI .

18 DALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 7 , 48 E 59 DEL TRATTATO , CHE HANNO INDOLE COGENTE , SI DESUME PERTANTO CHE IL GIUDICE NAZIONALE NE DEVE TENER CONTO NELL ' APPREZZAMENTO DELLA VALIDITA DEGLI EFFETTI DI UNA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DI UNA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA .

19 SI DEVE DUNQUE RISPONDERE AL GIUDICE PROPONENTE CHE E INCOMPATIBILE CON GLI ARTT . 7 E , A SECONDA DEI CASI , 48-51 O 59-66 DEL TRATTATO , UNA DISCIPLINA O PRASSI NAZIONALE , ANCHE EMANANTI DA UN ' ORGANIZZAZIONE SPORTIVA , CHE RISERVA AI SOLI CITTADINI DELLO STATO MEMBRO IN CUI TALE DISCIPLINA O PRASSI VIGE , IL DIRITTO DI PARTECIPARE , COME PROFESSIONISTI O SEMI-PROFESSIONISTI , AD INCONTRI DI CALCIO , SALVOCHE NON SI TRATTI DI UNA DISCIPLINA O PRASSI CHE PRECLUDA AI GIOCATORI STRANIERI LA PARTECIPAZIONE A TALUNI INCONTRI PER MOTIVI NON ECONOMICI , MA INERENTI AL CARATTERE E ALLA FISIONOMIA SPECIFICA DI DETTI INCONTRI , E CHE HANNO QUINDI NATURA PRETTAMENTE SPORTIVA .

20 4) COME LA CORTE HA GIA AFFERMATO RISPETTIVAMENTE NELLE SENTENZE 4 DICEMBRE 1974 (CAUSA VAN DUYN , 41-74 ; RACC . 1974 , PAG . 1337) E 3 DICEMBRE 1974 (CAUSA VAN BINSBERGEN ; RACC . 1974 , PAG . 1299) , GLI ARTT . 48 DA UN LATO E 59 , 1* COMMA , E 60 , 3* COMMA , DALL ' ALTRO , DEL TRATTATO - LE DUE ULTIME DISPOSIZIONI , COMUNQUE , NEI LIMITI IN CUI PRESCRIVONO L ' ABOLIZIONE DI OGNI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL PRESTATORE A MOTIVO DELLA SUA NAZIONALITA O PER IL FATTO CHE EGLI RISIEDA IN UNO STATO DIVERSO DA QUELLO IN CUI LA PRESTAZIONE DEV ' ESSERE FORNITA - HANNO EFFICACIA IMMEDIATA NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI E CONFERISCONO AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TUTELARE .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

21 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI ; NEI CONFRONTI DELLE PARTI DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE , LA PRESENTE PROCEDURA RIVESTE IL CARATTERE DI INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE DI MERITO , CUI SPETTA PERCIO DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL GIUDICE CONCILIATORE DI ROVIGO , CON ORDINANZA 7 FEBBRAIO 1976 , AFFERMA PER DIRITTO :

1 . E INCOMPATIBILE CON GLI ARTT . 7 E , A SECONDA DEI CASI , 48-51 O 59-66 DEL TRATTATO UNA DISCIPLINA O PRASSI NAZIONALE , ANCHE EMANANTE DA UN ' ORGANIZZAZIONE SPORTIVA , CHE RISERVA AI SOLI CITTADINI DELLO STATO MEMBRO IN CUI TALE DISCIPLINA O PRASSI VIGE , IL DIRITTO DI PARTECIPARE , COME PROFESSIONISTI O SEMIPROFESSIONISTI , AD INCONTRI DI CALCIO , SALVOCHE DETTA DISCIPLINA O PRASSI NON PRECLUDA AI GIOCATORI STRANIERI LA PARTECIPAZIONE A TALUNI INCONTRI PER MOTIVI NON ECONOMICI , MA INERENTI AL CARATTERE ED ALLA FISIONOMIA SPECIFICA DI DETTI INCONTRI , E CHE HANNO QUINDI NATURA PRETTAMENTE SPORTIVA .

2 . GLI ARTT . 48 DA UN LATO E 59 , 1* COMMA , E 60 , 3* COMMA , DALL ' ALTRO , DEL TRATTATO - LE DUE ULTIME DISPOSIZIONI , COMUNQUE , NEI LIMITI IN CUI PRESCRIVONO L ' ABOLIZIONE DI OGNI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL PRESTATORE A MOTIVO DELLA SUA NAZIONALITA O PER IL FATTO CHE EGLI RISIEME IN UNO STATO DIVERSO DA QUELLO IN CUI LA PRESTAZIONE DEV ' ESSERE FORNITA - HANNO EFFICACIA IMMEDIATA NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI E CONFERISCONO AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TUTELARE .